



COMUNICATO UFFICIALE N. 21

DEL GIORNO 11/06/2024

***** SOMMARIO *****

- Delibera Giudice Seconda Istanza

**I comunicati ufficiali della SDA Regionale Calcio Umbria
sono presenti nel sito internet: www.uisp.it/umbria**

Sede: Via della Viola 1 – 06122 – Perugia (PG)

Tel. 0755730699 e-mail: calcio.umbria@uisp.it



Giudice II istanza Regionale

Il Giudice di II istanza, MARIO MORETTI, in relazione alla gara del Campionato di calcio a undici del Comitato di Perugia Trasimeno, disputata in data 06.05.2024 a Santa Sabina (ASD Sporting S.Enea- Nuova Santafé)

VISTO

Il ricorso presentato dal tesserato Davide Covarelli della società ASD Sporting S.Enea (avverso la squalifica comminata sino al 01.05.2025),

LETTI I MOTIVI DEL RICORSO

con i quali, il ricorrente:

- fornisce una ricostruzione dei fatti diversa da quella descritta dal direttore di gara nel referto arbitrale;
- sostiene che, in conseguenza di un contrasto di gioco aveva un diverbio con un avversario (Gbollo), e veniva ammonito.
- mentre usciva dal campo, espulso per somma di ammonizione, si sarebbe lasciato andare ad un'esternazione, definita nel ricorso "*infelice*" ossia "*ma guarda st'africano*", percepita dall'avversario come discriminatoria, ma che in realtà secondo il Covarelli non aveva tale intento;
- mentre si allontanava veniva accerchiato da alcuni avversari con comportamento aggressivo, ed uno di essi lo afferrava per il collo
- asserisce di non aver comunque tenuto condotte violente dal punto di vista fisico, né di aver partecipato ad alcuna rissa;
- chiede in ogni caso l'annullamento o la riduzione dell'entità delle squalifiche irrogate, definite sproporzionate rispetto alle condotte poste in essere.

CONSIDERATO CHE

1) Il direttore di gara confermava sostanzialmente quanto già scritto nel referto di gara.

La ricostruzione riporta una colluttazione tra i giocatori con spinte e colpi che – secondo quanto percepito dal direttore di gara – potevano essere andati a segno.

Confermava che la situazione si era “riscaldata” a seguito di una frase del ricorrente che i presenti avevano percepito come offensiva nei confronti dell'atleta avversario.

Sul punto si evidenzia che il referto arbitrale è prova legale ai sensi dell'art. 178 R.D.

2) Il ricorrente, sentito in audizione dedicata tenutasi in data 04.06.2024, ribadiva di non aver sferrato pugni.

Confermava di aver detto una frase “inappropriata” e che aveva causato la reazione del destinatario e di altri compagni di colore.

Nel merito della presente decisione, il Giudice di I grado ha deciso l'applicazione, oltre che della squalifica per somma di ammonizioni, dell'articolo 220 RD comminando mesi uno, nonché dell'art. 226 R.D. (violenza in situazioni estranee al gioco) comminando in totale una sanzione sino al 6 maggio 2025.

Quanto alla violazione dell'art. 220 RD, tenuto conto della frase pronunciata, deve confermarsi la responsabilità del Covarelli.

La UISP, da sempre, è fortemente impegnata nella lotta contro qualsiasi forma di razzismo, anche latente, e nella promozione dello sport per tutti, libero da comportamenti discriminatori e che possano offendere l'avversario.

Per tale motivo, qualsiasi espressione equivoca o di offesa deve essere punita e va, come correttamente deciso dal Giudice di I istanza, sanzionata.

Tuttavia, tenuto conto delle scuse immediatamente rivolte agli avversari dal Covarelli, confermate dall'arbitro, e dell'atteggiamento di costrizione tenuto dal ricorrente dopo il fatto, il Giudice ha applicato il minimo della pena; tale decisione va confermata.

Quanto alla violazione dell'art. 226 RD, la ricostruzione dei fatti operata dall'arbitro, tenuto conto della prova legale sopra menzionata, non è stata confutata da elementi concreti, sebbene sia emerso un ridimensionamento dei fatti.

Le azioni compiute dal ricorrente devono essere pertanto collocate nel giusto ambito e appare equo, anche in questo caso, applicare una pena più congrua.

P.T.M.

Accoglie parzialmente il ricorso e ridetermina la pena per le violazioni suddette in mesi sei di squalifica, ossia sino al 06.11.2024 e dispone di restituire la tassa reclamo depositata.

Perugia, li 07.06.2024

Il Giudice di II istanza Mario Moretti